

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. MARCONI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - 84091 - Battipaglia (SA) -	
Codice Fiscale: 91050600658	Sito internet: www.icmarconibattipaglia.edu.it	Codice Meccanografico: SAIC8AD009
Ambito: DR Campania - SA-26	E-mail: saic8ad009@istruzione.it	Indirizzo: Via Ionio Snc
Telefono: 0828 371200 Fax: 0828679927	P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it	Codice Unico Ufficio: UFCGWI

ISTITUTO COMPRESIVO - "G. MARCONI"-BATTIPAGLIA
 Prot. 0004464 del 05/04/2022
 IV (Uscita)

Ai docenti e ai genitori
Al personale ATA
Ai membri del Consiglio d'Istituto
All'albo e al sito
Agli ATTI

Oggetto: Prosecuzione delle attività scolastiche- Nuove indicazioni operative dal 1° aprile 2022 .

Alla luce delle nuove disposizioni normative e ministeriali (D.L. n.24 del 24 marzo 2022; Nota MI n. 410 del 29 marzo 2022; “ Piano per la prosecuzione, nell’ a.s. 2021/2022 delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid 19” adottato con Decreto M.I. n. 82 del 31/03/2022) si attenzionano le SSLL in indirizzo, sulle seguenti indicazioni operative da osservare in concomitanza della cessazione dello stato di emergenza da Covid 19.

Per quanto non esplicitato nella presente circolare si rinvia alla lettura delle disposizioni normative e delle Note ministeriali pubblicate all'albo on line e raccolte sul sito nel banner dal titolo : “ SCUOLA, COSA ACCADE DAL 1° APRILE”.

- **SVOLGIMENTO IN PRESENZA DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE. CASI IN CUI È POSSIBILE RICORRERE ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.**

L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che “Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”. **La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.**

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

AD ECCEZIONE DEI SUDETTI CASI, LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SI SVOLGONO SEMPRE IN PRESENZA.

I docenti, pertanto, attiveranno la Didattica Digitale Integrata solo in presenza di apposita comunicazione da

parte della segreteria.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' – UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico. In modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

Si riporta quanto menzionato nella Nota del Ministero dell'Istruzione n.410 del 29/03/2022

- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

MISURE DI SICUREZZA

L'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano

ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.

In particolare nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane "raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano".

Si raccomanda anche di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, sussiste "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva", fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età³. Rimangono consentiti l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

Per le misure di sicurezza sanitaria si rimanda a pag.9 del Piano Scuola e alla Nota Ministeriale n.461 del 01/04/2022.

In particolare i collaboratori scolastici continueranno, seguendo il cronoprogramma già stilato con l'ausilio del DSGA ad effettuare le seguenti operazioni :

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
- utilizzare materiale detergente con azione virucida;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia;
- effettuare operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola.

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

CURA DEGLI AMBIENTI

Occorre continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani attraverso prodotti disinfettanti già utilizzati dalle istituzioni scolastiche.

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. **In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.**

UTILIZZO DEI LABORATORI/BIBLIOTECHE ED ALTRI LUOGHI DI USO COMUNE DA PARTE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale scolastico.

ACCESSO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Si richiama l'attenzione sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 244, che **proroga al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per "chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori"**.

Per il personale scolastico si rimanda a tutte le disposizioni presenti in materia di OBBLIGO VACCINALE e ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'Istruzione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giacomina Capuano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa